

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 114 del 10/07/2002 - rif.

Deliberazione n. 114 del 10/07/2002 - rif. legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2, 21.3

E' opportuno che la lex specialis contenga esplicita disciplina relativa al numero di cifre decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo della soglia di anomalia, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito una indicazione del seguente contenuto: "le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque...", o comunque fissando il numero di decimali e le modalità di arrotondamento. Nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina, non possono essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti, con la conseguenza che il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali superiore di uno al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti. Il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi resta a carico del concorrente, in quanto l'articolo 90, co. 2 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 pone sul concorrente stesso l'onere di verificare la coerenza tra le quantità della lista prezzi e quelle ricavabili dal progetto nonché di indicare, mediante formulazione dell'offerta a prezzi unitari, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso percentuale. La verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi, secondo le modalità di cui all'art. 90 DPR 21 dicembre 1999 n. 554 va effettuata sul solo concorrente aggiudicatario dopo l'aggiudicazione definitiva. Si deve procedere alla rideterminazione dei prezzi unitari secondo la percentuale di discordanza rilevata tra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale, anche quando detta rideterminazione dovesse comportare un aumento o una riduzione dei prezzi contrattuali e comunque anche quando detta rideterminazione sembri comportare uno stravolgimento della volontà dell'impresa aggiudicataria. L'erroneo inserimento dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto costituisce motivo di esclusione dalla gara; qualora la stazione appaltante riscontri detto errore in fase di verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi, dopo l'aggiudicazione definitiva, dovrà procedere alla esclusione del concorrente dalla gara ed alla rideterminazione della soglia di anomalia con la conseguente nuova aggiudicazione.